

Comunicazione a mezzo PEC

Prot. 44/PEC/2025

Roma, 5 giugno 2025

Egr. dott.

Luciano Messenio

General Manager EG Group Italia SpA

V.le Alexandre Gustave Eiffel, 13

00148 ROMA

Oggetto: **Eccezione di inadempimento. Sospensione applicazione art. 7, Accordo del 18.04.2023.**

Egregio dottore,

intendiamo far riferimento alla precedente comunicazione del 4 maggio scorso per prendere atto che, nonostante la richiesta di incontro -al fine di chiarire alcune tematiche che hanno diretta rilevanza sull'attività quotidiana dei Gestori- l'incontro non è stato fissato e sono continuate le applicazioni unilaterali solo di una parte (Prezzo massimo) dell'Accordo richiamato in oggetto senza che sugli altri argomenti sollevati ci fosse un cenno di risposta.

Eppure avevamo posto la questione in modo dialettico per dare modo all'Azienda di avviare un confronto di merito, senza in alcun modo forzare la lettura degli accadimenti, come pure sarebbe stato possibile.

Un Accordo è tale se tutte le Parti sono chiamate a rispettare, per intero, l'Accordo stesso e ciascuna mantiene un atteggiamento costruttivo! Purtroppo, così non è stato e l'Azienda ha continuato a considerare che l'Accordo disciplinasse solo la parte "prezzi" che, certamente, è di interesse della EG, senza valutare le possibili distorsioni del problema. Ma, l'Intesa è tenuta insieme da uno scambio sinallagmatico fra i soggetti contraenti: Intesa che non può venire meno senza che le fondamenta dell'Accordo stesso franino su se stesse.

Oggi ci troviamo esattamente in queste condizioni e non ci si può chiedere di dimenticare come si articolano la comunicazione dei prezzi (ribassi e rialzi in 24 delle 72 ore deputate allo smaltimento delle scorte) lasciando campo libero ad uno zelo nelle contestazioni (anche di pochi euro) che se fosse adottato in egual misura per risolvere altre (note) tematiche garantirebbe una migliore agibilità per tutti.

Senza voler alimentare la polemica rimane il fatto -contestazioni o meno- che, contrattualmente, abbiamo definito un "margine" minimo (cfr. art. 6 comma F) che è nell'esclusiva

disponibilità del Gestore (anche per effetto del Regolamento CE 720/2022): ogni richiesta che non rispetti tale principio, rischierebbe di determinare la surrettizia imposizione di un prezzo massimo di rivendita (ad un'impresa che, a questo punto, risulterebbe di fatto controllata dalla Sua società).

Da ultimo ci lasci rilevare che il contenzioso per i difficoltosi riscontri del transato attraverso le attrezzature Maser (ormai incontestabilmente poco affidabili) è in continuo aumento (a volte assumendo anche proporzioni che rischiano di compromettere la stabilità economica e la solvibilità delle gestioni), delle manutenzioni (scarse, procrastinate sine die e delegate ai Gestori senza corrispettivo su un bene di proprietà dell'Azienda concesso -per legge- in uso gratuito) e finanche il rimborso dei cali nei tempi convenuti (senza che, per questo, i singoli Gestori vi mettano in mora), rimangono poco più che una chimera.

Le avevamo già anticipato che ove fosse continuato lo stillicidio e la SOLA richiesta della EG si fosse limitata a ribadire la richiesta di ottemperare ai dettami dell'Accordo esclusivamente per la parte "prezzi", le nostre Organizzazioni avrebbero valutato "la sospensione delle clausole richiamate da EG nelle contestazioni in quanto un Accordo si applica nella sua interezza e non nella parte che ciascuno ritiene essere di suo vantaggio".

Per le considerazioni che abbiamo svolto, mentre da una parte torniamo a sollecitare l'urgente convocazione di una riunione nella quale approfondire le questioni che le abbiamo segnalato, dall'altra formalizziamo, con la presente, la sospensione, a far data dal prossimo 16.6.2025, dell'applicazione dell'art. 7 dell'Accordo collettivo aziendale del 18.4.2023, relativo alla determinazione dei criteri per la fissazione del prezzo massimo di rivendita, così come obbliga la legge 57/2001, a motivo dell'eccezione di inadempimento, di cui alla legislazione vigente, ripetutamente denunciata.

Di conseguenza, diffidiamo codesta azienda ad adempiere ai propri obblighi e dall'intraprendere ogni azione tendente a ribaltare sui Gestori oneri che sono impropri.

Rimaniamo in attesa della convocazione della riunione richiesta riservandoci, comunque, nel caso le azioni segnalate dovessero essere reiterate, a tutelare l'unicità dell'Accordo e il diritto dei Gestori che rappresentiamo.

Cordialità vivissime.


Il Presidente

Giuseppe Sperduto




Il Presidente

Roberto Di Vincenzo



Il Presidente

Bruno Bearzi



A TUTTI I GESTORI EG

DAL 16 GIUGNO NESSUN VINCOLO SUI PREZZI AL PUBBLICO E NESSUN OBBLIGO DI RISPETTARE DROP (non disciplinati)

- ABBIAMO RIPETUTAMENTE INVITATO EG A DESISTERE DALL'APPLICAZIONE PARZIALE E UNILATERALE DELL'ACCORDO SOFFERMANDOSI SU -PRESUNTE- VIOLAZIONI DEI PREZZI, SENZA CHE LA STESSA EG RISPONDESSE ALLE NOSTRE SOLLECITAZIONI;**
- ABBIAMO FATTO TOCCARE CON MANO, AD EG, CHE MOLTE CONTESTAZIONI RIGUARDAVANO POCHI LITRI E, SOPRATTUTTO, A VALLE DI SCARICHI CHE NON POSSONO ESSERE SMALTITI IN TRE GIORNI;**
- ABBIAMO PROVATO A SOSTENERE CHE UN ACCORDO È TALE SOLO SE È INTERAMENTE RISPETTATO (e non solo per la parte di interesse dell'Azienda) E, SOPRATTUTTO NON PUO' GRAVARE CON ONERI IMPROPRI SUI GESTORI;**
- ABBIAMO INISTITO SUL RISPETTO DI REGOLE DI CARATTERE GENERALE QUALI I "CALI", IL FUNZIONAMENTO DI ATTREZZATURE CHE HANNO CREATO E STANNO CREANDO, PER LA LORO INDADEGUATEZZA, PROBLEMI TECNICI ED ECONOMICI AI GESTORI.**

ALLE NOSTRE DOMANDE NON È STATA DATA ALCUNA RISPOSTA: PER QUESTO NON CI SENTIAMO VINCOLATI ALLA "PAROLA" DATA CON LA FIRMA DELL'ACCORDO E INVITIAMO TUTTI I GESTORI A COMPENSARE, ATTRAVERSO IL LIBERO ESERCIZIO DEL PREZZO AL PUBBLICO -CHE NON PUO' ESSERE IMNPOSTO- TUTTE LE LORO "SOFFERENZE" ECONOMICHE ED I DEFICIT AZIENDALI. A COMINCIARE DA RICHIESTE DI RIFORNIMENTI NECESSARI ALL'IMPIANTO (E NON RICONDUCIBILI AI DROP).